

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI CARNET ATA

Si richiama l'attenzione dei richiedenti i Carnet ATA su alcuni punti della domanda allegata, per mettere gli stessi in condizione di indicare esattamente i termini della richiesta e consentire, pertanto, alla Camera emittente, di procedere al rilascio con la dovuta precisione.

A) Secondo capoverso: «Il Carnet sarà utilizzato dal Sig.».

L'indicazione riguarda la persona eventualmente delegata dal richiedente ad effettuare viaggi all'estero con il Carnet e le relative merci, oppure la persona residente all'estero incaricata dello sdoganamento delle merci e della successiva riesportazione.

Anche qualora il richiedente intenda affidare l'esecuzione delle operazioni doganali a uno spedizioniere o ad altra persona abilitata, ai sensi delle leggi doganali italiane ed estere, a rappresentare il titolare del Carnet, lo spazio relativo dovrà essere compilato con il nome o la denominazione sociale del soggetto incaricato.

Se tale elemento non è, invece, noto al momento dell'istanza, lo spazio relativo deve essere compilato con la seguente menzione "Ogni soggetto autorizzato / Any authorized representative"

B) Terzo capoverso: «Il Carnet richiesto sarà utilizzato per...».

Sarà sufficiente indicare, alternativamente o congiuntamente:

- Materiali professionali
- Fiere e mostre
- Campioni commerciali.

Per materiali professionali si deve intendere il materiale necessario: ai rappresentanti della stampa, della radiodiffusione o della televisione che si recano in un Paese estero per la realizzazione di reportage, di registrazioni o di emissioni, a persone o ditte che si recano in un Paese estero per la realizzazione di uno o più film cinematografici; all'esercizio del mestiere o della professione di una persona che si reca in un Paese estero per compirvi un lavoro, *con esclusione*, però del materiale destinato:

- ai trasporti all'interno del Paese d'importazione;
- alla fabbricazione industriale;
- al confezionamento di merci;
- allo sfruttamento di risorse naturali, alla costruzione, riparazione o manutenzione di immobili, all'esecuzione di lavori di terrazzamento o similari, a meno che, in questi casi, non si tratti di *utensili a mano*.

Per fiere e mostre si deve intendere le merci destinate ad essere presentate o utilizzate ad una esposizione, fiera, congresso o manifestazione similare in applicazione della Convenzione doganale di Bruxelles dell'8 giugno 1961, cioè:

- a) merci destinate ad essere esposte o a formare l'oggetto di una dimostrazione pratica;
- b) merci destinate ad essere utilizzate per le necessità della presentazione di prodotti ad una manifestazione come:
 - le merci necessarie per la dimostrazione di macchine o apparecchi esposti;
 - i materiali da costruzione e da decorazione, ivi compresi gli equipaggiamenti elettrici, per gli stand provvisori di espositori;
 - il materiale pubblicitario e di dimostrazione destinato ad essere utilizzato a titolo di pubblicità per le merci esposte, come, per esempio, le registrazioni sonore, i film e le diapositive, nonché gli apparecchi necessari alla loro utilizzazione;
- c) materiali destinati ad essere utilizzati in riunioni, conferenze e congressi internazionali, ivi comprese le installazioni d'interpretariato, gli apparecchi di registrazione del suono ed i film a carattere educativo, scientifico o culturale.

Per campioni commerciali si deve intendere - come specificato dalla Convenzione Internazionale per facilitare l'importazione dei campioni commerciali e del materiale pubblicitario adottata a Ginevra il 7 novembre 1952 - gli articoli che sono rappresentativi di una categoria determinata di merci già prodotte o che sono modelli di merci delle quali è prevista la fabbricazione a condizione:

- a) che appartengano ad una persona stabilita all'estero o che siano importati al solo scopo di essere presentati o di formare oggetto di dimostrazione nel territorio di importazione, in vista di ricevere ordinazioni di merci che saranno spedite all'estero.
- b) che non siano venduti o destinati al loro uso normale, salvo che per i bisogni della dimostrazione, né utilizzati in qualsiasi maniera in locazione o contro remunerazione durante il loro soggiorno nel territorio d'importazione;
- c) che siano destinati ad essere riportati in tempo utile;

- d) che siano suscettibili di essere identificati all'atto della loro riesportazione, ma ad esclusione degli articoli identici introdotti dalla stessa persona o spediti allo stesso destinatario, in quantità tali che, considerati nel loro insieme, essi non costituiscono più dei campioni secondo gli usi normali del commercio.

La suddetta Convenzione internazionale prevede anche che le stesse facilitazioni previste per i campioni commerciali vengano estese ai video, di carattere pubblicitario, allorché sarà dimostrato, in modo soddisfacente per le Autorità doganali, che si tratti di video riproducenti essenzialmente fotografie (con o senza colonna sonora) dimostrative della natura o del funzionamento di prodotti o materiali le cui qualità non possono essere convenientemente dimostrate a mezzo di campioni o di cataloghi.

C) Quarto capoverso: «Il sottoscritto prevede di effettuare anche n. ... operazioni di transito».

Tale indicazione è necessaria per consentire alla Camera emittente di aggiungere, ai fogli per le operazioni di entrata e di uscita in e da un Paese, il numero di fogli azzurri di transito che consentono di effettuare le seguenti operazioni:

- spedizioni delle merci, sotto cauzione, da una dogana di confine ad una dogana sita nell'interno di un Paese visitato e viceversa;
- attraversamento del territorio di uno Stato estero.

Si richiama l'attenzione sul fatto che i Paesi aderenti al sistema ATA possono non consentire l'utilizzo del Carnet ATA per operazioni di transito.

D) La "lista generale" delle merci

La "lista generale" delle merci, retro della domanda, dovrà essere compilata dall'interessato con ogni scrupolosa esattezza, tenendo presente che lo spazio allo scopo previsto corrisponde a quello disponibile sulla seconda pagina della copertina verde del Carnet. Pertanto, qualora l'elenco delle merci non potesse essere contenuto nel prospetto del modulo di domanda, si dovrà far uso degli appositi *fogli supplementari*. Per la compilazione della lista descrittiva delle merci è da tener presente quanto segue:

- a) nella colonna 1 ciascun prodotto deve essere rigorosamente contraddistinto nella lista da un *numero d'ordine* progressivo. L'indicazione di tale numero è della massima importanza, poiché sulle matrici (souches) dei fogli utilizzati per le varie operazioni, le singole merci saranno individuate con il loro *solo numero d'ordine*. Per facilitare i controlli delle dogane è raccomandato, inoltre, che il numero d'ordine distintivo del prodotto sia riportato, per quanto è possibile, sulle merci stesse;
- b) nella colonna 2 le merci devono essere descritte secondo la loro *denominazione commerciale*. Questa dovrà essere sufficientemente chiara e completa per permettere la facile identificazione delle merci stesse.

Gli articoli indicati nella lista possono essere raggruppati, a condizione, tuttavia, che si tratti di articoli della stessa natura, dello stesso peso e dello stesso valore. Ciascun raggruppamento di articoli deve essere distinto con un proprio numero d'ordine. Devono inoltre essere indicate anche le marche ed i numeri distintivi eventualmente applicati o impressi sugli oggetti stessi.

Le macchine, apparecchi, ecc., presentati con parti staccate, parti di ricambio o accessori, possono essere contraddistinte da un unico numero d'ordine. In tal caso, devono essere precisati, nella colonna 2, la natura, il valore ed il peso di ciascuna parte separata, in considerazione che nelle colonne 4 e 5 devono figurare soltanto il peso totale e il valore totale. Si deve tener presente che, se il peso e/o il valore degli oggetti raggruppati sono diversi tra loro, il peso unitario e/o il valore unitario di ciascun oggetto devono essere indicati nella colonna 2, mentre peso e valore complessivo vanno indicati rispettivamente nelle colonne 4 e 5. La "lista generale" sarà redatta mediante l'utilizzo del modulo compilabile. La "lista" produrrà automaticamente sotto l'ultima riga usata per la descrizione delle merci, i relativi totali di cui si chiede di verificare l'esattezza;

- c) nella colonna 3 deve essere indicato il *numero dei pezzi* di ciascuna voce;
- d) nella colonna 5 il *valore* da indicare deve essere quello commerciale vigente in Italia. Qualora il valore dichiarato non sia quello reale, la Camera di commercio non rilascerà il Carnet.

Per le merci raggruppate sotto uno stesso numero d'ordine deve risultare in modo inequivocabile se il valore indicato è quello complessivo ovvero quello unitario (il valore unitario sarà allora indicato nella colonna 2).